

TESTO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO ELETTORALE

UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Per le Elezioni Europee 2014 l'Amministrazione comunale mette a disposizione **GRATUITAMENTE** i locali della Sala delle culture "LA CIVETTA" da utilizzare come luogo per organizzare **comizi, dibattiti e conferenze**.

Spazi diversi dai suddetti possono essere concessi nel rispetto delle normali procedure previste dai regolamenti comunali.

Le domande per l'utilizzo degli spazi devono essere redatte su carta intestata del partito o della coalizione o del movimento o dell'associazione che richiede lo spazio e devono essere presentate al Comune almeno 3 giorni prima della riunione **PREVIA VERIFICA DELLA DISPONIBILITÀ DELLO SPAZIO RICHIESTO PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. NELLA PRENOTAZIONE DEVE ESSERE INDICATO IL GIORNO E L'ORA DI INIZIO E DI FINE DELLA MANIFESTAZIONE.**

In caso di concomitanza di più richieste per lo stesso luogo di riunione nello stesso giorno ed ora, verrà data priorità alla richiesta presentata per prima.

L'apertura e la chiusura degli spazi al coperto sono a carico del Comune: l'apertura avverrà non prima di 30 minuti dell'inizio della riunione. La chiusura dei locali avverrà entro 30 minuti dall'orario richiesto per la riunione.

Le richieste di prenotazione dovranno essere presentate con le modalità sopra descritte ai seguenti uffici:

LA CIVETTA	URP- Ufficio Relazioni con il Pubblico	Orario LUNEDI-SABATO 8.30-12.30 MARTEDI anche 15-18
------------	---	---

Sarà consentito apporre manifesti di propaganda elettorale nei luoghi della riunione limitatamente alla porta di ingresso e nella sala della riunione e dovranno essere rimossi appena terminata la manifestazione. Negli spazi aperti eventuali mezzi di amplificazione dovranno tenere un volume tale da non recare disturbo alla quiete pubblica e potranno essere utilizzati fino alle ore 24, specificando che dalle 23 alle 24 è consentito l'utilizzo limitando ancor più il volume degli altoparlanti.

PUBBLICITÀ FONICA SU MEZZI

A partire da venerdì 25 aprile 2014, la pubblicità fonica a mezzo di autoveicoli è consentita, previa autorizzazione del Sindaco soltanto per il preannuncio del nome dell'oratore e dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente ai candidati a cariche pubbliche per tutto il tempo della campagna elettorale (art. 7, Legge n° 130/1975 e art. 49, comma 4 del DPR 610/1996)

Qualora la propaganda elettorale venga svolta sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto di Pistoia

USO DEI PANNELLI PUBBLICITARI MOBILI (CD PROPAGANDA FIGURATIVA MOBILE)

E' consentito l'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili solo se in movimento.

AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI

Nei 30 giorni precedenti la votazione sono accordate tariffe **postali** agevolate per gli invii di materiale elettorale. Al riguardo, sul sito www.poste.it potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruirne. Si rammenta altresì che nei 90 giorni precedenti il voto, sono previste agevolazioni **fiscali** per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su

quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Le affissioni di propaganda elettorale diretta sono ammesse esclusivamente negli spazi appositamente destinati e consultabili sul sito internet dell'ente (pagina web dedicata alle elezioni).

La Legge di Stabilità ha soppresso gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale indiretta (cd. Fiancheggiatori).

INDICAZIONI OBBLIGATORIE NELLE PUBBLICAZIONI DI PROPAGANDA

Ai sensi dell'art. 29 comma 3 della Legge n. 81/93 tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa e fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

L'obbligo di indicare il nome del committente responsabile riguarda tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale destinate ad uscire dalla sfera di disponibilità dell'editore, dello stampatore ecc. ed ad essere affisse (stampati, giornali, manifesti, ecc.), distribuite (opuscoli, volantini, ecc.), o divulgate a persone determinate o indeterminate.

Tali pubblicazioni possono, pertanto, materializzarsi in qualsiasi mezzo di fabbricazione: il legislatore, infatti, sottolinea solo che devono essere destinate alla divulgazione, cioè alla diffusione.

Il termine committente sta ad indicare colui che ordina, commissiona, la pubblicazione di propaganda elettorale e come tale si assume le inerenti responsabilità per l'eventuale inosservanza della norma sopra richiamata (3° comma dell'art. 29 Legge n. 81/93).

Il committente può essere lo stesso candidato o altra persona fisica.

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

- L'attività propagandistica dovrà svolgersi in maniera da evitare la concomitanza con le manifestazioni religiose e civili qualora le stesse abbiano a svolgersi durante il periodo di propaganda elettorale.
- Le manifestazioni indette per le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio – purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti le ricorrenze stesse – non costituiscono forma di propaganda elettorale.

Dal 30° giorno antecedente la data della votazione (25 aprile 2014) ovvero dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la campagna elettorale e fino alla chiusura della votazione, coloro che ne hanno titolo, devono osservare le seguenti norme:

- è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dal Comune alle normali affissioni;

- è fatto divieto di scambi o cessioni di sezioni di spazi assegnati;

- è vietata l'esposizione e l'affissione di stampati, giornali murali ed altro materiale inerente direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico;

- è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi di partito o della coalizione;

- è vietata altresì ogni forma di propaganda luminosa mobile in luogo pubblico;

- **è vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico** e cioè: vie e piazze con o senza ausilio di veicoli o aeromobili, nonché nei pubblici esercizi, sale cinematografiche, teatri o simili, mentre ne è consentita la distribuzione. Durante lo svolgimento dei comizi, tale distribuzione potrà essere effettuata esclusivamente dai promotori del comizio stesso.

- è consentita l'esposizione di quotidiani e periodici nelle apposite vetrinette o bacheche appartenenti ai partiti, purchè esistenti prima della data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi

- è consentita l'affissione, fuori dagli spazi assegnati, dei manifesti a carattere celebrativo, purchè non contengano alcun riferimento alla propaganda elettorale;

- è consentita la distribuzione di volantini, oltre il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali anche nel giorno precedente la data delle consultazioni elettorali (anche nell'eventuale turno di ballottaggio)

- tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio televisione, incisione magnetica, ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

USO DELLE POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)

E' possibile installare postazioni fisse per la propaganda elettorale e per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione delle liste previa apposita **domanda** da indirizzare al **Comando Polizia Municipale del Comune**. Dette postazioni non potranno avere una superficie superiore a mq 9 e non potranno essere di intralcio alla libera circolazione, non potranno essere ubicate nelle immediate vicinanze del Palazzo Comunale in Via Vittorio Veneto e davanti all'ufficio elettorale in Piazza della Vittoria 1 e avranno carattere giornaliero.

SONDAGGI DEMOSCOPICI

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni (e quindi a partire da sabato 10 maggio) è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

DIVIETI E SANZIONI

1. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi argini, palizzate e recinzioni (art.1, ultimo comma L. 212/56)

2. Dal trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 L. 212/56) Durante detto periodo l'uso di altoparlanti è consentito solo previa autorizzazione dei competenti uffici e secondo i limiti fissati nella stessa autorizzazione (art. 7 L.130/75). La violazione è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1032,00.

3. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o i manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è sanzionato con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1032,00. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali. Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'art. 1 fuori degli appositi spazi è sanzionato con la sanzione amm.va da € 103,00 a € 1032,00. Alla stessa sanzione soggiace chiunque viola le norme dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 212/56 (art. 8 L.212/56).

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate (art. 4, ultimo comma L. 212/56)

5. **Dal giorno antecedente quello della votazione e quindi da sabato 24 maggio** sono **vietati** i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione altresì è **vietata** ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e l' eventuale distribuzione di volantini fuori dal raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Chiunque viola le norme di cui al presente articolo è sanzionata con la sanzione amministrativa da € 103,00 a € 1032,00 (art. 9 L. 212/56).